

# LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI DEL CONTRATTO DI RETE

Dott.ssa Ilenia Sala - Dott. Andrea Borroni\*

SOMMARIO: 1. Il contesto economico. - 2. Il contratto di rete: profili civilistici. - 3. La natura giuridica. - 4. Il regime patrimoniale. - 5. Il governo della rete. - 6. Il contratto di rete: la disciplina fiscale. - 7. Destinazione degli utili al fondo patrimoniale comune. - 8. Finalità dell'agevolazione fiscale. - 9. Caratteristiche dell'agevolazione. - 10. Scioglimento parziale del contratto di rete. - 11. Limitazione al riporto delle perdite fiscali.

## 1. Il contesto economico.

Come molti sostengono, il fenomeno della crisi di competitività e la necessità di crescita dimensionale cui devono far fronte le imprese nazionali rappresentano le sfide primarie da superare per uscire dall'odierna situazione e favorire quell'onda di sviluppo economico dai più timidamente attesa. Per ottenere tale risultato, si devono affrontare una serie di ostacoli storico economici – la natura frammentaria del nostro capitalismo industriale, ad esempio – e la carenza di un substrato giuridico atto ad agevolare il superamento della congiuntura economica sfavorevole. Tra le risposte –sia in termini economici che giuridici –per sopperire le esigenze appena esposte, v'è il ricorso alla c.d. strategia reticolare<sup>2</sup> al fine di superare

---

\* Ilenia Sala è ricercatrice presso la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea "Jean Monnet" della Seconda Università degli Studi di Napoli. Andrea Borroni è ricercatore presso la Facoltà di Studi Politici e per l'Alta Formazione Europea e Mediterranea "Jean Monnet" della Seconda Università degli Studi di Napoli. Il presente scritto, pur frutto di una riflessione comune, consta dei paragrafi 1-5 redatti da A. Borroni e dei paragrafi 6-11 redatti da I. Sala.

<sup>2</sup> Il concetto di rete di imprese è stato elaborato dalla letteratura economica in riferimento a tutti quei processi di interdipendenza, integrazione e coordinamento che consentono alle imprese facenti parte della rete di perseguire, mediante lo svolgimento di una fase o di un momento di un progetto, un obiettivo altrimenti non raggiungibile in maniera autonoma. Il concetto è stato declinato in due accezioni

---

differenti e, segnatamente, riconducibili alla disgregazione di una impresa di grandi dimensioni, in modo da conferire maggior autonomia in capo ai nuovi soggetti posti in essere e all'aggregazione di più imprese in precedenza autonome ed indipendenti. La letteratura giuridica, resasi conto delle esternalità positive connesse alla positiva elaborazione del concetto di rete, ha cominciato ad utilizzare il contratto per regolare i rapporti tra le imprese in rete. Il contratto stesso, oltre a costituire un mezzo per regolare una specifica operazione economica ove ogni impresa persegue i propri interessi, diventa un mezzo per coordinare gli elementi messi a disposizione da ciascuna impresa per perseguire interessi comuni. La disciplina contrattuale delle reti rappresenta, in questo senso, una valida e più economica alternativa giuridica agli istituti societari ed associativi, anche in considerazione della separazione del rischio e dalla maggior flessibilità di cui gode (cfr. Camardi, *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino, 2009, pp. 227-228). Fornisce una brillante sintesi di tale fenomeno economico Maugeri, *Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali – Non minor virtus est tueri et perficere rem inventam... quam reperire*, *Obbl. e Contr.*, 2009, 12, 951. In tale recente scritto si afferma che se in epoche più risalenti il capitalismo industriale si contraddistingueva per l'affermazione della grande impresa di produzione, fortemente gerarchizzata, in un secondo momento, si afferma la struttura di una impresa rete che opera attraverso una stabile struttura di imprese a vario titolo associate. Tale fenomeno è il frutto della necessità di ridurre i costi transattivi, di conseguire economie di scala e di creare piattaforme di relazioni sempre più complesse.

Inoltre, la stessa dottrina aggiunge che tale evoluzione porta “*a questa forma di ibridazione, o secondo alcuni di terzo genere, fra mercato e gerarchia*”. Da un lato, infatti, le reti, non sarebbero perfettamente coincidenti con il concetto di mercato in quanto i *players* non sono impersonali bensì agenti ben individuati scelti sulla base di specifiche caratteristiche, dall'altro, dal sistema gerarchico perché le imprese rimarrebbero legalmente indipendenti. La fenomenologia delle reti di impresa non presenta caratteri omogenei e il concetto di rete consente in imbrigliare tutte quelle forme che stanno tra “*coordinamento gerarchico-organizzativo e coordinamento di puro mercato*”. Si veda in termini simili, Gentili, *Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratti di rete*, *Obbl. e Contr.*, 2010, 2, 87. A. Bagnasco–E. Rullani, *Ragioni e contenuti del libro: guida alla lettura*, in AIP, *Reti d'impresa oltre i distretti. Nuove forme di organizzazione produttiva, di coordinamento e di assetto giuridico*, in *Il Sole 24 ore*, 2008, 1 sottolineano come il discorso economico per interpretare il fenomeno della crescita delle imprese si sia discostato poco dalle osservazioni della dottrina dei primi del XX secolo. Infatti, «all'inizio del Novecento, l'economista inglese Alfred Marshall aveva .. osservato che, per crescere, il capitalismo poteva in realtà seguire due vie. Una era appunto quella della concentrazione in grandi imprese, l'altra quella del coordinamento di molte piccole imprese, specializzate in parti o lavorazioni complementari di prodotti più complessi vicine fra loro. La prima strada era stata in effetti percorsa, la seconda era rimasta un

quelle critiche insufficienze che sbarrano la via a quegli interventi necessari per una rinascita economica (quali ingenti investimenti in ricerca e sviluppo al fine di aumentare la capacità di innovazione tecnologica)<sup>3</sup>. Non v'è dubbio che, alla luce dei cambiamenti imposti dal mercato, la coordinazione delle imprese appartenenti alla filiera produttiva e un corretto inquadramento degli elementi di cooperazione e competizione fra le stesse può risultare un fattore di sopravvivenza e di successo.

In un contesto economico in cui è sempre più frequente il ricorso ad accordi di *joint venture*, *franchising*, reti di distribuzione, intese sui marchi e brevetti e accordi strategici, la creazione di sistemi di rete

---

sentiero interrotto». Si vedano anche W. Powell, *Neither Market nor Hierarchy: Network form of Organization*, in *Research in Organizational Behaviour*, XII, 1990, 298. Per una breve sintesi del dibattito sul punto cfr. R.M. Buxbaum, *Is «Network» a Legal Concept?*, in *J. Institutional and Theoretical Economics*, 149, 1993, 698 ss.

Collins, Introduction: *The Research Agenda of Implicit Dimension of Contracts*, in AA.VV., *Implicit Dimension of Contract. Discrete, Relational and Network Contracts*, Oxford-Portland, a cura di D. Campbell-H. Collins-J. Wightman, 2003, 19 ss., definisce il concetto di Network come «a grouping of contractual arrangements between more than two parties with a productive aim that requires the interaction and co-operation of all parties. Within networks, many of the parties have contractual links, often of relational type, but there are also many other economic relations present that have not been constructed through an express contract».

<sup>3</sup> In questo senso cfr. Williamson, *The mechanism of governance*, Oxford, 1996; Sabel, Zeitlin, *Neither modularity nor Relational Contracting: Inter-firm collaboration in the new economy*, in *Enterprise and society*, 2003, 3, p. 388 ss.; Rullani, *Economia della conoscenza. Creatività e valore del capitalismo delle reti*, Roma, 2004. Zanelli, *Reti di impresa: dall'economia al diritto, dall'istituzione al contratto*, *Contratto e Impr.*, 2010, 4-5, 951; il rapporto intercorrente tra i concetti di contratto e istituzione è riveste un alto livello scientifico; nella declinazione relativa alle reti contrattuali si rimanda a Teubner, *Network as Connected Contracts*, disponibile su <http://ssrn.com>. si vedano, inoltre, in un'ottica transnazionale anche Amstutz, Teubner (eds.), *Networks. Legal Issues of Multilateral Co-operation*, Oxford and Portland, 2009; Cafaggi, *Contractual Networks and the Small Business Act: Towards European Principles?*, in *European Review of Contract Law*, 2008, 4, 493 ss. e M. Jennejohn, *Collaboration, Innovation, and Contract Design*, in *Columbia Law and Economics Working Paper n. 319*, 2007.

caratterizzati dalla fiducia fra i partecipanti e dalla necessità di rendere flessibile la *governance* si pone come momento fondamentale per dirimere le incertezze fisiologicamente insite nello sviluppo della relazione fra i soggetti imprenditoriali coinvolti<sup>4</sup>.

L'idea stessa di rapporto reticolare veicola anche la risposta giuridica privilegiata a questo tipo di esigenze: il contratto diviene quell'istituto giuridico e quello strumento tecnico in grado di garantire in maniera più efficiente il coordinamento produttivo, il coinvolgimento finanziario degli istituti di credito ed una dettagliata sinergia strategica con le diverse imprese<sup>5</sup>. In altre parole, il concetto di contratto come

---

<sup>4</sup> Già nel 1934 Vittorio Salandra contestava la mancanza, nel sistema di diritto privato allora vigente, di “*un concetto di pluralità costituita di elementi collegati, i quali, mentre conservano la propria indipendenza formale e non assurgono a una nuova unità, agiscono tuttavia in funzione del gruppo collettivo cui appartengono*” (Salandra, *Il diritto delle unioni di imprese (consorzi e gruppi)*, Padova, 1934, p. 61 e ss.); in questa prospettiva non si riteneva idoneo adottare il concetto di persona giuridica per disciplinare le nuove forme organizzative nella gestione dei sistemi di rete. Successivamente è mutato tale orientamento dottrinale in virtù delle rinnovate esigenze industriali. In questo contesto nasceva, nel 1976, la riforma dei consorzi che ha fornito alle imprese uno strumento in grado di soddisfarne le esigenze patrimoniali, economiche ed organizzative. Tra i primi interventi sul tema della rete si veda Cafaggi, *Reti di imprese tra regolazione e norme speciali. Nuove sfide per diritto ed economia*, Bologna, 2004. Si vedano poi i più recenti, Brodi, *Coordinamento tra imprese e “Contratto di rete”: primi passi del legislatore*, *Contratti*, 2009, 7, 727; Cafaggi, Iamiceli, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme? Obbl. e Contr.*, 2009, 7, 595; Mazzeo, *Nasce il contratto di rete*, *Obbl. e Contr.*, 2009, 6

<sup>5</sup> L'idea che sia necessario a più fini un collegamento negoziale è ben percepito, ad esempio, dall'ordinamento francese il quale dedica un ruolo di primo piano ai c.d. contratti interdipendenti; al riguardo, si consideri l'art. 13 del *Project de la Chancellerie* che li definisce quali contratti stipulati contemporaneamente o successivamente, l'esecuzione dei quali è necessaria alla realizzazione dell'operazione di insieme nella quale essi si inseriscono.

Sul tema, si vedano recentemente Tucci, *La riforma del contratto in Francia: progetti e prospettive*, *Contratti*, 2011, 7 - Allegato 1, 113 (che analizza il tema dei contratti interdipendenti seguendo tre direttrici principali: il problema del collegamento negoziale come elaborato dalla giurisprudenza; il tema del contratto come fonte di organizzazione di gruppi o reti di imprese; il contratto di rete come

mezzo atto unicamente a regolare uno scambio sinallagmatico unitario – altrimenti detto, in termini di analisi economica del diritto, “discreto” - viene significativamente ridimensionato<sup>6</sup>.

Il bisogno di “snellimento” delle grandi organizzazioni (vuoi per ragioni di costo, vuoi per ragioni di flessibilità), la necessità di conseguire livelli maggiori di efficienza sfruttando nel miglior modo le economie di scala nonché la necessità di articolare strutture organizzative e produttive sempre più complesse – e, quindi, spesso inaccessibili alle piccole e medie imprese – generata dalla diffusione degli effetti del fenomeno della globalizzazione, hanno favorito la diffusione delle reti di imprese<sup>7</sup>.

---

nuovo tipo legale), Maugeri, *La riforma del contratto in Francia: progetti e prospettive*, Contratti, 2011, 7 - Allegato 1, 115 (che partendo dal confronto tra le soluzioni adottate nel progetto Catala rileva un sottodimensionamento della tematica dei contrats interdépendants nel progetto della Cancelleria del 2008) e Femia, *La riforma del contratto in Francia: progetti e prospettive*, Contratti, 2011, 7 - Allegato 1, 9 (che conduce la propria analisi partendo dal riferimento ai "principes directeurs" enunciati nel Code de procédure civile del 1975 e dal wording ambiguo di tale sintagma per poi analizzare con uno sguardo di più ampio respiro i principi direttivi e in generale il peso di tali principi nei progetti di riforma del diritto dei contratti in Francia e nel Draft Common Frame of Reference (DFCR)).

<sup>6</sup> In questo senso Iamiceli, *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 4. La teoria dei contratti relazionali, terreno di studio altamente approfondito dalle scienze comparatiste, è di matrice statunitense; si deve infatti la sua elaborazione a Macauley, *Non contractual relationship in business law*, vol. 28, pp. 55-67 (1963); MacNeil, *Contracts: adjustments of long-term economic relationship under classical, neoclassical and relational contract law*, in *Northwestern University law review*, vol. 72, pp. 854-905 (1978). In Italia tale elaborazione è stata proposta, recentemente, da Macario, *Relational contracts e Allgemeiner Teil: il problema e il sistema*, in Navaretta (a cura di), *Il diritto europeo dei contratti tra parte generale e norme di settore*, Milano, 2007; Borroni, *Neo-contractualism and comparative law*, in *Essays in honor of Saül Litvinoff* (ed. Moreteau, Romanach, Zuppi), Baton Rouge, pp. 431-466.

<sup>7</sup> Di questo avviso Bartezzaghi, Rullani, *Forme di reti: un insieme diversificato*, in *Reti d'impresa oltre i distretti*, a cura di AIP, Milano, 2008, 35, ricordano che già "all'inizio del Novecento, l'economista inglese Marshall aveva ... osservato che, per crescere, il capitalismo poteva in realtà seguire due vie. Una era appunto quella della concentrazione in grandi imprese, l'altra quella del coordinamento di molte

Tale tema sta divenendo oggetto di crescente interesse a livello vista la constatata lacuna nella cornice normativa in quanto i riferimenti alle reti di impresa sono effettuati senza fornire una definizione unitaria valevole per i singoli Stati membri.<sup>8</sup> Non poteva che derivarne un quadro caratterizzato da interventi assai diversificati.<sup>9</sup>

## **2. Il contratto di rete: profili civilistici.**

Il legislatore, conscio di questa necessità, ha risposto proponendo una nuova normazione con lo scopo di favorire l'aggregazione reticolare lasciando impregiudicato un elevato livello di autonomia concesso ai singoli imprenditori per la definizione degli assetti economici e giuridici tra gli stessi: il contratto di rete, quale definito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi* all'art. 4 *ter*. E lo ha fatto in maniera esplicita poiché la norma nella quale questo nuovo istituto si

---

*piccole imprese, specializzate in parti o lavorazioni complementari di prodotti più complessi vicine fra loro. La prima strada era stata in effetti percorsa, la seconda era rimasta un sentiero interrotto".* Le imprese ricorrevano a strumenti giuridici differenti per perseguire le finalità di cui al testo. (cfr. Maugeri, *Le reti di imprese*, cit. p. 297). Un'analisi delle potenziali combinazioni dirette a perseguire risultati aggregativi è condotta da Cafaggi, Iamiceli, *Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?*, in *Obbligazioni e contratti*, 2009, p. 595. Per un'introduzione Cafaggi, *Il contratto di rete*, Commentario, Bologna, 2009; Iamiceli, *Le reti di imprese ed i contratti di rete*, Torino, 2009; Cfr. Cafaggi, *Contractual networks, interfirm cooperation and economic growth*, Edward Elgar, 2011; Maltoni, *Il contratto di rete: prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L.N. 122/2010*, *Notariato*, 2011, 1, 64 che riferisce come le prime applicazioni pratiche rivelano alcuni dati omogenei, consentendo di disegnare una mappa delle aree di impiego: "il contratto di rete viene impiegato tendenzialmente per la costituzione di nuove forme di collaborazione ed in misura ancora limitata per il consolidamento di forme già esistenti".

<sup>8</sup> Cfr. Cafaggi, *Contractual networks, interfirm cooperation and economic growth*, Cheltenham e Northampton, 2011.

<sup>9</sup> Cafaggi, *Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, *Contratti*, 2011, 5, 504.

incardina è, appunto, l'art. 6 *bis* del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* (abrogato dall'art. 1, 2 comma, l. 9 luglio 2009, n. 99): “*Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse [...] sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura*”<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> L'economia italiana vanta già una storia di aggregazioni imprenditoriali tra soggetti indipendenti che agiscono in modo coordinato per integrare un processo produttivo. Se in un'ottica sociologica ed economica l'aggregazione di imprese rappresenta un fenomeno ben identificato, nell'ambito del diritto privato essa si declina in una serie differente di modelli. Le reti di imprese, infatti, sono state poste in essere ricorrendo a svariati schemi fra i quali il contratto associativo, quello basato su un fascio di relazioni bilaterali fra le imprese partecipanti alla rete, il contratto plurilaterale e altri modelli che rappresentano un ibrido ottenuto dalla combinazione dei precedenti modelli (cfr., sul punto, i risultati della ricerca sulle imprese del nord est italiano pubblicati in Cafaggi, Iamiceli (a cura di), *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, Bologna, 2007). Nelle forme di coordinamento tra imprese del sistema economico italiano, inoltre, si possono annoverare, oltre ai modelli facenti capo alla rete d'impresa, anche i distretti. Mentre le prime sono caratterizzate dall'adozione di schemi contrattuali disciplinanti la contitolarità di mezzi produttivi indipendentemente dalla presenza delle imprese stesse in un determinato ambito territoriale, i distretti valorizzano proprio tale situazione, traendo i benefici connessi alla presenza di numerose piccole e medie imprese situate in un circoscritto territorio (tali imprese sfruttano la specializzazione e la interrelazione dei rapporti sociali ed economici scaturenti dall'appartenenza al distretto; tali elementi, a loro volta, sono dovuti alla presenza, in uno specifico settore, di una quantità di addetti superiore alla media rispetto ad altre zone geografiche cfr. Villa, *Le reti di imprese*, cit., p. 104). La differenza assume altresì rilievo ove si considerino i vincoli di fiducia alla base dei contratti di rete che, viceversa, nei distretti non si ravvisano: la ragione è presto spiegata dalla necessità, nel caso dei contratti di rete, di un atto di autonomia privata (un contratto, appunto) che pone in essere il vincolo da cui scaturiscono i benefici civilistici, fiscali e amministrativi previsti. La legge 266/2005, invece, demanda ad un regolamento successivo l'individuazione degli elementi caratterizzanti il

Per esplicita definizione legislativa il contratto di rete è quel contratto con cui due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Procediamo, quindi, ad un'analisi civilistica del contratto stesso.<sup>11</sup> Innanzitutto, una rete di imprese nasce nell'alveo di un contratto plurilaterale con alcuni elementi formalmente obbligatori<sup>12</sup>.

---

distretto, i quali sono concepiti in termini generali come “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali” (Villa, *op. cit.*, p. 106). Secondo, Briganti, *La nuova legge sui “contratti di reti” tra le imprese: osservazioni e spunti*, *Notariato*, 2010, 2, 191 l'introduzione del "contratto di rete" offre alle piccole e medie imprese, carenti di mezzi soprattutto per quel che riguarda la ricerca e l'innovazione, uno strumento di cooperazione col fine esplicito di agevolarne "la capacità innovativa e la competitività sul mercato".

<sup>11</sup> Cafaggi, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti*, *Contratti*, 2009, 10, 915.

Cfr. Camardi, *Dalle reti di imprese al contratto di rete nella prospettiva legislativa*, *Contratti*, 2009, 10, 928 che focalizza la propria attenzione sulla struttura del «nuovo» contratto di rete, operando una ricostruzione ermeneutica che ne ricostruisce gli aspetti tipologici e la collocazione sistematica in relazione alle altre ipotesi contrattuali che presidiano i rapporti reticolari. Per Granieri, *Il contratto di rete: una soluzione in cerca di problema?* *Contratti*, 2009, 10, 934 il tratto saliente della disciplina dei contratti di rete consiste nella estensione alle imprese partecipanti alla rete di una serie di essenzialmente di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari. Nello specifico: “Dal punto di vista amministrativo, l'idea di fondo è che la rete in quanto tale possa avere rapporti con la pubblica amministrazione ispirati a snellezza e semplificazione e che sia, dunque, la rete (o il distretto) a interloquire con gli uffici sia in fase anteriore che durante il procedimento, con la conseguenza che gli effetti del procedimento stesso si produrranno in capo agli aderenti. Lo stesso meccanismo dovrebbe facilitare l'accesso a contributi che vengano erogati a qualsiasi livello (sub regionale, regionale, nazionale, comunitario) a favore delle imprese partecipanti alla rete e per i quali sono solitamente richieste attestazioni (come, per esempio, quelle riguardanti il regime del *de minimis* per gli aiuti di stato).” Lo stesso autore critica la nuova

La formula normativa apre il campo ad una prima considerazione sistematica: la rete non crea, almeno inizialmente, un nuovo soggetto giuridico, bensì crea una organizzazione teleologicamente finalizzata all'attuazione di un "*programma comune di rete*". In termini di tassonomia logica il contratto di rete si situa quale medio ontologico tra il singolo fascio di rapporti sinallagmatici bilaterali e la massima espressione dell'economia istituzionale ed organizzativa costituita dalla società.

In termini definitivi, il contratto di rete rappresenta un contratto associativo a struttura aperta avente, ripercorrendo gli elementi di cui all'art. 1325 c.c., quale causa l'accrescimento della reciproca capacità innovativa e (a fini strategici) l'accrescimento della competitività sul mercato e, quale oggetto, l'attuazione di un programma strutturato in obbligazioni reciproche in capo alle imprese aderenti affinché esercitino in comune una o più attività rientranti nell'oggetto sociale delle medesime<sup>13</sup>.

---

fattispecie legale introdotta dal legislatore in quanto priva di "ontologia propria". Anzi, nello specifico, " L'espressione «rete» rimane un concetto estraneo all'universo giuridico, essendo piuttosto la formula descrittiva e riassuntiva di una modalità organizzativa del mercato che può essere raggiunta attraverso tipologie negoziali disparate". Il legislatore, anziché proporre una nuova figura contrattuale avrebbe potuto individuare una serie di indici al ricorrere dei quali si poteva identificare una "rete" e, quindi, "ammetterla a godere dei benefici di volta in volta ritenuti più appropriati per supportare la competitività delle imprese coinvolte".

<sup>12</sup> Tali contenuti sono i dati identificativi delle imprese aderenti alla rete, l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste alla base della rete e che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e di competitività sul mercato, l'individuazione di un programma di rete, la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso nonché l'indicazione dell'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete coi relativi poteri, in *primis* di rappresentanza, nonché le modalità di partecipazione di ogni impresa a tale organo. Cirianni, *Il contratto di rete*, Notariato, 2010, 4, 442 sostiene argomentando dallo scarso testo normativo che il legislatore non abbia inteso creare un nuovo tipo sociale né un soggetto di diritto, quanto piuttosto un contratto atto a vincolare con una specifica destinazione i beni conferiti.

<sup>13</sup> L'implementazione di tale programma richiede anche un conferimento patrimoniale. La previsione non sembra destare particolari problematiche laddove,

Circa la forma del contratto di rete, l'art. 3 comma 4 *ter* del d.l. 5/2009 stabilisce un contenuto prescrittivo vincolato e che il contratto di rete sia redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata<sup>14</sup>.

---

in assenza della forma societaria e quindi di un oggetto sociale, si debba tenere in considerazione la connessione fra l'attività della rete e quella dell'impresa aderente. Infatti, se l'esercizio dell'attività in sé costituisce già, per ogni singola impresa, l'oggetto del contratto, per ricavare l'oggetto del contratto di rete occorrerà tener conto delle precise obbligazioni enucleabili dal programma di rete concordato tra le parti. Al riguardo si sostiene che le attività previste dal programma di rete non debbano essere necessariamente esercitate in maniera congiunta (cfr. Galgano, *Le società in genere*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni e continuato da Schlesinger, III ed., Milano, 2007, p. 20). L'Autore sostiene che la circostanza dell'"esercizio in comune" sia posta in essere nel momento in cui vi sia una condivisione del rischio e una direzione congiunta e condivisa circa la medesima attività. In questo modo, consentendo l'esercizio dell'attività in maniera disgiunta sarebbe possibile, ove le parti lo ritenessero opportuno, suddividere i ruoli fra le imprese aderenti: ciascuna di questa sarebbe dunque obbligata solo per la parte di propria competenza, stabilita *ex ante*. E' proprio questa possibilità – in linea con le esigenze di complementarità – che rappresenta un forte incentivo per le imprese a che queste concludano un contratto di rete. L'esecuzione e il coordinamento dell'insieme delle attività previste nel programma di rete rappresentano il *core* della figura contrattuale in esame; grazie alla flessibilità della stessa – e quindi alla conseguente possibilità di articolare il programma di rete in modo autonomo – è dunque possibile di volta in volta individuare concretamente l'oggetto del contratto di rete in base alle prescrizioni stabilite nel programma. Scognamiglio, *Il contratto di rete: il problema della causa*, *Contratti*, 2009, 10, 961.

<sup>14</sup> Nel caso in cui le parti non dovessero ricorrere all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata, i vincoli contrattuali resterebbero comunque in vigore fra le stesse ma non sussisterebbe alcun contratto di rete (Villa, *Le reti di imprese*, cit. pp. 108-109). Per quanto riguarda la necessaria iscrizione al Registro delle imprese, invece, la norma condiziona l'efficacia del contratto all'avvenuta iscrizione nelle modalità ivi previste. L'art. 3, comma 4 *ter* stabilisce che "*il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari*".

L'interazione fra i requisiti essenziali del contratto, come anticipato, comporta delle ricadute nel campo delle regole operazionali di estrema rilevanza. Ma, a questo punto, alcune premesse sono necessarie.

La disciplina dettata dall'art. 3 del d.l. n. 5/2009, come successivamente modificata, rappresenta una disciplina minima in grado di consentire alle parti di far venire ad esistenza una struttura organizzativa dotata di una propria base patrimoniale. Da questo intervento poco invasivo del legislatore è derivato un ruolo rilevante per gli operatori professionali che nell'atto di predisporre i contenuti della rete dovranno far sì che l'iniziativa delle parti sia tradotta in un progetto fattibile in termini di obbligazioni reciproche, regole suppletive, prevenzione e risoluzione dei conflitti e massimizzazione delle esternalità positive derivanti da un'utilizzazione complementare e strategica delle risorse comuni come da lungo tempo la teoria economica va predicando<sup>15</sup>.

Quindi, partendo dal profilo strutturale, il contratto di rete è paragonabile al contratto di società *ex art. 2247 c.c.*; ma ciò con una

---

<sup>15</sup> In un contesto in cui il legislatore ha tracciato una disciplina del contratto di rete "a maglie larghe", acquista importanza il ricorso alle categorie generali del contratto. La particolarità del contratto di rete che, come si evince dal dettato legislativo, è costituita dalla comunione di scopo, assume rilevanza sia che si consideri il contratto come bilaterale sia nel caso in cui lo si consideri plurilaterale (cfr. Messineo, *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, in *Enc. Dir.*, X, Milano, 1962, p. 146). Le disposizioni sono interdipendenti in considerazione della variabilità del numero dei soggetti aderenti: proprio la presenza dell'interdipendenza rende necessaria la modulazione delle categorie tradizionali. Per ciò che attiene al tema del collegamento negoziale, v'è da segnalare la possibilità di ridefinire la gestione delle reti contrattuali mediante la sottoscrizione di un contratto di rete. Tale contratto (che fungerebbe nel contempo da contratto-quadro) disciplinerebbe la rete, andando a sostituirsi al precedente regime del collegamento negoziale: successivamente alla stipula di un contratto di rete sarebbe dunque auspicabile la predisposizione di singoli contratti, da parte degli aderenti alla rete, disciplinanti gli aspetti esecutivi del primo (Cafaggi, *Introduzione*, cit., p. 26).

rilevante differenza sotto il profilo causale laddove, anziché la distribuzione degli utili, è previsto “*lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato*”<sup>16</sup>. Dunque, lo causa del contratto in questione non può essere considerata meramente lucrativa né altruistica, se non nel senso atecnico del termine<sup>17</sup>. Appunto per questo la ricerca della causa del contratto necessita di essere ancorata ad un elemento concreto, individuabile tramite l’oggetto del contratto, e consistente nella predisposizione del c.d. programma di rete, cartina al tornasole per valutare l’effettiva possibilità di accrescimento poc’anzi menzionata.

Il richiamo dunque al programma di rete, inteso come l’insieme dei diritti e degli obblighi assunti dalle singole imprese partecipanti nonché le modalità in base alle quali realizzare lo scopo comune da perseguire, nell’ambito di attività economiche rientrati negli oggetti sociali di ciascuna impresa facente parte del contratto, evidenzia come da un lato la realizzazione delle attività ivi indicate non sia funzionale al perseguimento di un interesse individuale se non in maniera indiretta mediante il perseguimento degli obiettivi del programma comune<sup>18</sup>, e come, dall’altro, proprio la condivisione delle attività e

---

<sup>16</sup> Art. 3, comma 4 *ter* d.l. 5/2009.

<sup>17</sup> Ciò in quanto l’attività della rete è diretta a soddisfare gli “interessi particolari” dei soggetti aderenti (cfr. Iamiceli, *Le reti di imprese*, cit. p. 23). La stessa Autrice rileva come tali elementi, sebbene non possano escludere che con il contratto di rete le parti regolino l’allocazione dei profitti ricavati dalle operazioni inerenti al perseguimento del programma di rete, essi non sarebbero sufficienti a definirne la causa (Iamiceli, *Il contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale*, in Cafaggi (a cura di), *Il contratto di rete*, Bologna, 2009, p. 63 ss.).

<sup>18</sup> L’esistenza di un interesse collettivo al quale si affiancano singoli interessi particolari dei partecipanti alla rete, che talvolta potrebbero essere confliggenti, rende opportuna la previsione di una specifica disciplina in grado di regolare eventuali situazioni di conflitto di interesse nonché la previsione di norme *ad hoc* nel caso in cui uno dei nodi della rete diventi un *deadlock*. Infatti, in considerazione del fatto che l’efficienza di un nodo determina, per tutti i partecipanti, delle esternalità positive (cfr. Bartolini, *Le reti di imprese*, cit. p. 340, nota 13) e per evitare l’insorgenza di comportamenti opportunistici (il fenomeno del c.d. *free riding*) di taluni nodi, il superamento di eventuali *empasse* rappresenta una fattore di

delle finalità del contratto di rete consentano di individuarne la causa immediata nella *collaborazione* degli aderenti, collaborazione che presuppone altresì un certo grado di *coordinamento* delle rispettive attività<sup>19</sup>.

---

successo per la rete; questa, infatti, dovrebbe essere sempre in grado di perseguire l'obiettivo previsto anche in presenza di un "malfunzionamento" di un nodo. Cfr. Cafaggi, Gobbato, *Rischio e responsabilità nella rete*, in *Il contratto di rete*, p. 91 ss.; Franceschelli, *Brevi note per lo studio del nuovo diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1944, I, p. 221 ss.. Ciò è vero soprattutto in presenza di una regolamentazione circa lo scambio delle informazioni fra le imprese appartenenti alla rete, dove la circolazione delle informazioni fra le stesse, la possibilità di verifica dei rispettivi obblighi e l'eventuale adozione di sistemi di incentivi e disincentivi al rispetto degli obblighi imposti dall'appartenenza alla rete (Cfr. Deakin, Lane, Wilkinson, *Contract law, Trusts Relations, and Incentives for co-operation: A Comparative Study*, in Deakin, Michie (ed. by), *Contracts, co-operation and competition*, Oxford, p. 105 ss.), l'incapacità delle imprese di disegnare strumenti idonei alla salvaguardia della rete trova un primo rimedio nella legge essa trovi un primo rimedio nel ricorso alle clausole generali. Si pensi alla buona fede. In ogni caso, si tenga presente che la logica di partenza – la complementarità dell'azione degli appartenenti alla rete per il perseguimento dello scopo – presuppone già un certo grado di fiducia fra i soggetti aderenti (cfr. Iamiceli, *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit. p. 17; Franciosi, *Trattative e due diligence, tra culpa in contrahendo e contratto*, in *Resp. civ. e prev.*, Milano, 2009). Le problematiche connesse al contesto specifico di cui qui si tratta (la natura strategica della partecipazione, la divulgazione di *know-how* specifico e la sua circolazione che è ad elevato rischio di sfruttamento scorretto, soprattutto nel caso in cui si addivenga ad una risoluzione anticipata del rapporto) rappresenta il momento di elezione dell'autonomia privata nella redazione del testo contrattuale. In questo senso, rappresenta una soluzione suggerita quella di limitare la possibilità di recesso prevedendo limiti minimi di permanenza, termini di preavviso appropriati, penali nonché obblighi di riservatezza e non concorrenza che dispieghino i propri effetti anche in un momento successivo alla conclusione, naturale ovvero patologica, del contratto di rete stesso. Per un approccio di *law and economics*, cfr. Iamiceli, *Introduzione, dalle reti di impresa al contratto di rete*, cit. p. 37. La definizione delle regole operative di exit che non renda penalizzante l'uscita rappresenta un momento tipico nella redazione del testo contrattuale.

<sup>19</sup> Nel senso di considerare la *collaborazione* quale causa immediata del contratto di rete cfr. Cafaggi, *Introduzione*, cit., p. 21; Cafaggi, *Reti di imprese, spazi e silenzi regolatori*, in *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, cit.

In conclusione, accanto alla causa legalmente declamata dell'accrescimento delle capacità innovative e di competitività delle imprese, si potrà individuare la causa immediata che risiede appunto nella *collaborazione* fra i partecipanti alla rete e nel *coordinamento* delle rispettive attività, in ottemperanza alla strategia delineata nel programma di rete.

Circa l'espresso richiamo legislativo al miglioramento delle capacità produttive e dell'accresciuta competitività sul mercato occorre operare un distinguo. Se, infatti, la valutazione *ex ante* nel merito degli obiettivi e delle finalità è meramente formale e quindi non soggetta ad alcuna sanzione rilevando solo al fine di orientare l'esegesi del contratto<sup>20</sup>, un sindacato sulla congruità dei mezzi per il conseguimento dei fini del contratto di rete rileverà nei confronti del *business plan* (quale piano necessario per l'attuazione del contratto in esame) e ciò al solo fine di consentire l'ammissione a determinate agevolazioni o all'erogazione di taluni contributi<sup>21</sup>. Dunque, stante la vaghezza delle disposizioni normative in esame e la volontà del legislatore di non imbrigliare eccessivamente le imprese con norme stringenti, quello che si richiede ai fini di non incorrere in un difetto genetico di causa è la presenza di un livello minimo di razionalità dell'affare<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> In tal senso anche Scognamiglio, *Il contratto di rete: il problema della causa*, in *I contratti*, 2009, p. 962 ss..

<sup>21</sup> I presupposti relativi all'accrescimento della capacità di competere e di innovare assumono importanza relativamente al rilascio dell'autorizzazione – da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico – per l'ottenimento del provvedimento per l'estensione dei benefici fiscali previsti per il contratto di rete.

<sup>22</sup> Di questo avviso Scognamiglio, *Le reti di imprese*, cit., p. 74 ss.. In altre parole, solo ove sussista un programma di attività palesemente non perseguibile vi saranno gli estremi per rilevare l'invalidità per difetto di causa del contratto di rete. Invece, per il differente caso in cui l'irrealizzabilità della causa si manifestasse solo in un momento successivo alla stipulazione del contratto, per gli aderenti vi sarebbe la possibilità di ricorrere alla risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità del perseguimento dello scopo comune *Ivi*, pp. 75-76. Si veda anche Pucci,

### 3. La natura giuridica.

Strettamente connessa alla causa del contratto è la questione relativa all'individuazione della natura giuridica del contratto di rete<sup>23</sup>: il

---

Scappini, *L'asseverazione dei programmi comuni di rete*, Fisco, 2011, 18, 2808. Gentili, *Il contratto di rete dopo la L.N. 122 del 2010*, Contratti, 2011, 6, 617 sottolinea che accanto la l. n. 33 del 2009 e la l. n. 122 del 2010 (che l'ha modificata) se da un lato offerto un modello privilegiato all'autonomia privata per la conclusione dei contratti cc. dd. di rete in modo da incentivarne la conclusione, dall'altro – incentivandone la conclusione sul presupposto che appositi organismi privati e pubblici ne verificano la conformità alla fattispecie – la legge non specifica l'insieme di prestazioni, diritti, doveri, che le parti devono prevedere bensì soltanto menziona uno scopo e lasciando la massima libertà di forme alle parti ai fini del perseguimento. Non esiste, dunque, un unico modello di rete (anche se tale flessibilità deve rientrare nei confini della fattispecie legale per non perdere i benefici a quella legati) e tale elasticità concessa agli interpreti rischia crea inevitabili problemi pratici.

<sup>23</sup> L'analisi dettagliata di tutte le posizioni della dottrina va oltre gli scopi del presente scritto; ad ogni buon fine l'indagine circa la natura del contratto di rete parte dalle considerazioni mosse da quella dottrina che riconduce i contratti con comunione di scopo a quelli associativi. Di questo avviso Messineo, *Contratto plurilaterale e contratto associativo*, cit., p. 152 (da rilevare come la comunione di scopo non escluda necessariamente la causa di scambio: in particolare, la previsione di un programma di rete, contenente i singoli diritti ed obblighi in capo ad ognuno degli aderenti al programma di rete, seppur diretto al conseguimento di uno scopo comune, non esclude la presenza di uno scambio fra i singoli aderenti e la rete o fra un aderente e l'altro. In altre parole, “non si scambia per collaborare, ma si collabora per scambiare risorse e intelligenze” cfr. Di Majo, *Contratto e reti: le tutele*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 267 ss.). Tale attività assume rilevanza ove si consideri la possibilità di estendere, in via analogica, la disciplina degli enti a struttura associativa (si pensi all'organizzazione degli stessi e ai criteri di individuazione della responsabilità) ai contratti associativi di cui, secondo questa interpretazione, il contratto di rete farebbe parte. Autorevole dottrina prospetta tale evenienza, anche se si limita ad applicarla ai contratti associativi c.d. a rilevanza esterna (cfr. Galgano, *Il negozio giuridico*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, II ed., Milano, 2002, p. 209). E' evidente che l'adesione alla predetta impostazione comporterebbe una serie di conseguenze di carattere giuridico di rilevante importanza. Basti pensare al necessario riconoscimento di una soggettività, ovvero di un centro di imputazione di diritti e doveri; la conseguenza, intimamente connessa con la natura di soggetto giuridico, sarebbe rappresentata dalla creazione di un'autonomia patrimoniale propria degli enti associativi (Ferro

silenzio del legislatore sul tema delle interdipendenze reticolari ha fatto sorgere l'interrogativo circa il corretto inquadramento giuridico delle stesse e, conseguentemente, circa l'individuazione delle categorie giuridiche di riferimento (il che comporta una serie di conseguenze, *in primis* quelle relative all'integrazione del contratto, di grande rilevanza pratica<sup>24</sup>).

---

Luzzi, *I contratti associativi*, Milano, 1971, p. 376 ss.; Bigliuzzi Geri, *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. Dir.*, XXXII, Milano, 1982, pp. 280 ss.). Ulteriori interpretazioni propendono invece per l'inquadramento del contratto di rete in una tipizzazione nuova, voluta dal legislatore del 2009 ovvero propendono per una sottotipizzazione di altre fattispecie constatandone l'affinità con altri schemi contrattuali (si pensi al consorzio c.d. con attività esterna) cfr. Iamiceli, *Le reti di imprese*, cit. p. 26 ss.. Infine, Corapi, opta per la una soluzione in base alla quale il contratto di rete altro non sarebbe che una specificazione del contratto di consorzio. Le norme di quest'ultimo, in quanto compatibili, sarebbero dunque la base normativa di riferimento della nuova figura contrattuale (Corapi, *Le reti di imprese*, cit. p. 170). Si veda anche Vettori, *Contratto di rete e sviluppo dell'impresa*, *Obbl. e Contr.*, 2009, 5, 390. Infine, Macario, *Il "contratto" e la "rete": brevi note sul riduzionismo legislativo*, *Contratti*, 2009, 10, 951 criticamente osserva che l'assimilazione della "rete" al nuovo "contratto di rete", crea una figura giuridica nella quale dovrebbero trovare spazio forme organizzative commerciali non riducibili, per definizione, agli schemi noti del contratto e dell'organizzazione (societaria, consortile o anche soltanto associativa).

<sup>24</sup> Cfr. Iamiceli, *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p. 7 ss.. L'Autrice verifica la possibilità di applicare il diritto generale dei contratti per la regolazione delle reti di imprese. In questo senso affronta le potenzialità e le criticità sottese ai concetti di collegamento negoziale e contratto plurilaterale. Riguardo al primo rileva la funzione di "contratti di coordinamento" in riferimento ai contratti diretti a stabilire il contenuto di successivi accordi. Successivamente, nota come il concetto di collegamento negoziale si è esteso sino a ricomprendere vere e proprie strategie di coordinamento e collaborazione inter-imprenditoriale. Invece, analizzando le relazioni reticolari in ottica di contratto plurilaterale, l'Autrice evidenzia un ruolo di semplificazione causato dalla necessaria convergenza delle adesioni delle parti contrattuali ad un medesimo contratto. Ad ogni modo, a fronte di un maggiore allineamento in sede di interpretazione del contratto, la plurilateralità presenta maggiori criticità operative dovute ad una ontologica maggior complessità nella individuazione (sia essa di origine privata che tramite regole di *default*) della normativa applicabile.

In questo senso, le ipotesi elaborate in dottrina consentirebbero o di considerare le reti collegate ai modelli tipici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio consorzi-rete, società-rete, associazioni-rete) o, in alternativa, di utilizzare un contratto plurilaterale innominato traendo favore dall'autonomia concessa ai privati e riconosciuta dall'art. 1322 c.c.<sup>25</sup>.

In realtà la ricostruzione che riteniamo più confacente alla *ratio* del legislatore consiste nel considerare il contratto di rete come “*trans-tipo, destinato ad essere impiegato per dar veste ad operazioni economiche riconducibili a una pluralità di figure tipiche o atipiche....già previste dall'ordinamento o conosciute dalla prassi*”<sup>26</sup>. Infatti, visto il perimetro volutamente indefinito che il legislatore ha tracciato nel disciplinare il contratto di rete e che, in tale contesto, il quadro normativo viene lasciato volutamente “a maglie larghe” per consentire alle parti la possibilità di comporre in maniera flessibile la cornice normativa ad esse più congeniale, si deve concludere che l'autonomia offerta dalla disciplina in questione attribuirebbe ai privati la possibilità di vestire con il manto del contratto di rete tutti i negozi che dovessero soddisfare i requisiti che abbiamo qui

---

<sup>25</sup> Le due alternative sono analizzate, rispettivamente, in Cafaggi, *Reti di imprese tra regolazione e norme sociali*, cit., e Maiorca, *Contratto plurilaterale*, in *Enc. Giur.*, IX, 1988, p. 12; Inzitari, *Riflessioni sul contratto plurilaterale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1973, p. 476 ss..

<sup>26</sup> Iamiceli, *op. ult. cit.*, p. 27. L'Autrice rileva che le figure contrattuali impiegate nella rete altro non sono che quelle già tipizzate dal legislatore o, anche se atipiche, impiegate nella prassi. In tale senso si collocherebbe il consorzio, l'a.t.i., la *joint venture*, le reti di distribuzione o di produzione etc.. In ogni caso, il contratto di rete – ove per rete si intenda l'insieme di rapporti e di nodi fra le imprese aggregate – conserva “*un'indole fisiologicamente atipica, anche in funzione delle sua specificità (e in molti casi complessità), che sul piano giuridico si traduce nel carattere trasversale e multiforme, non riconducibile dunque ad un modello unico o unitario, nel quale siano con sufficiente chiarezza isolabili gli interessi in gioco, sui quali può intervenire il legislatore per dar vita ad una particolare disciplina, nelle consuete forme delle regole dispositive ed imperative*” (Macario, *Le reti di imprese*, cit. p. 275).

brevemente ripercorso. Ciò vale ad escludere che i contratti di rete possano essere completamente disciplinati dalle norme sui contratti con causa associativa salvo il caso in cui, configurando volontariamente la disciplina in modo da ricalcare quella di questi ultimi, si finisca per costituire un vero e proprio ente collettivo con le caratteristiche ed esso appartenenti.

#### **4. Il regime patrimoniale.**

Infatti, è data la possibilità, ai fini della realizzazione del programma previsto dalla rete, di avvalersi di un fondo comune ovvero, in alternativa, di ricorrere al disposto di cui all'art. 2447 *bis* c.c. istituendo dei patrimoni destinati allo specifico affare.

Nel primo caso sono applicabili le norme relative al consorzio con attività esterna di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c.<sup>27</sup>: i creditori particolari delle singole imprese aderenti non possono far valere i propri diritti nei confronti del fondo comune e nel contempo i terzi,

---

<sup>27</sup> A ben vedere la rete di imprese, così come delineata all'art. 3, comma 4 *ter* l. 33/2009, risulta caratterizzata da elementi che la pongono in una posizione giuridica vicina al consorzio volontario con attività esterna (disciplinato dagli artt. 2612 ss. c.c.): rimanendo i consorzi obbligatori di cui all'art. 2615 c.c. completamente distinti dal fenomeno in esame. A favore dell'accostamento del contratto di rete al consorzio v'è da evidenziare come in entrambi i casi il fine non sia rappresentato dalla divisione degli utili. Viceversa, occorre ravvisare gli estremi di uno scopo mutualistico (sebbene, in ultima istanza, idoneo a far scaturire benefici ai singoli aderenti): accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato di ogni impresa sottoscrivente cfr. Corapi, *Le reti di imprese*, cit. p. 170. La rete sembrerebbe costituire un contratto plurilaterale con comunione di scopo (art. 1420 c.c.) presupponendo la costituzione di una organizzazione per il conseguimento del comune scopo dei singoli aderenti. In questa prospettiva, risulterebbero applicabili gli artt. 1446, 1459 e 1466 c.c. e, nell'eventualità in cui dovesse venire a mancare uno degli aderenti, il vincolo contrattuale rimane in vita cfr. Villa, *Le reti di imprese*, cit. p. 107. Il contratto in questione, con un numero variabile di parti, è soggetto all'adesione da parte di altre imprese ai sensi dell'art. 1332 c.c.. Scarpa, *Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale*, *Contratto e Impr.*, 2010, 1, 167.

per le obbligazioni assunte dall'organo comune attraverso i legittimi rappresentanti, non possono aggredire il patrimonio dei singoli soggetti sottoscrittori e tali obbligazioni graveranno esclusivamente sul fondo comune<sup>28</sup>.

Nel secondo caso, le parti possono costituire un fondo destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* c.c.<sup>29</sup>. In questa ipotesi, pur pervenendo analogamente ad una limitazione della responsabilità, non vi è una separazione patrimoniale ma, al contrario, ognuno dei soggetti aderenti costituirebbe un patrimonio *ex art. 2447 bis* c.c.. In tal modo la titolarità dei beni destinati alla rete resterebbe in capo ai singoli soggetti partecipanti<sup>30</sup> e l'organo comune godrebbe di poteri limitati alla rappresentanza dei singoli soggetti aderenti<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> L'esistenza di un fondo patrimoniale comune, che gode della stessa autonomia patrimoniale che la legge attribuisce ai fondi consortili, depone sicuramente a favore del riconoscimento di una personalità giuridica. In altre parole, qualora le parti decidessero di configurare la rete in tal senso, questa finirebbe con l'essere un centro di imputazione di diritti e doveri dotato di soggettività. In questo senso cfr. Villa, *op. cit.*, p. 110. In merito alla relazione intercorrente tra l'entità dotata di personalità giuridica e la sussistenza di un autonomo patrimonio di cui la stessa sia titolare si veda Galgano, *Delle persone giuridiche*, in *Commentario al Codice Civile*, a cura di Scialoja Branca, Bologna-Roma, 1969, p. 197 ss.; De Giorgi, *Le persone giuridiche, associazioni e fondazioni*, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da Rescigno, 2, I, 2° ed., Torino, 1999, p. 382; Basile, *Le persone giuridiche*, Milano, 2003, p. 102 ss..

<sup>29</sup> In relazione a questo fondo patrimoniale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire ai fini della costituzione dello stesso e le relative modalità di gestione.

<sup>30</sup> Al riguardo si veda Comporti, *Patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in Sandulli, Santoro, *La riforma delle società*, 2, II, Torino, 2003, p. 958 ss.; Iamiceli, *Unità e separazione dei patrimoni*, Padova, 2003, pp. 253 ss.; Zoppini, *Autonomia e separazione del patrimonio nella prospettiva dei patrimoni separati delle società per azioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 547; Vedi Salamone, De Ritis, *I patrimoni destinati*, in *Nuovo diritto delle società*, II, parte VI, a cura di Abbadessa e Portale, Torino, 2006, 540; Quadri, *La destinazione patrimoniale*, Napoli, 2004, 43 ss.; D.U. Santosuosso, *Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati*, in *Giur. comm.*, 2005, 362 ss.; Fauceglia, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Fall.*, 2003, 809; Ferro-Luzzi, *La disciplina dei patrimoni separati*, in *Riv. notariato*, 2002, 271 ss.; Inzitari, *I patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis, lett. a, c.c.)*, in *Resp. civ.*, 2003, 164 ss.; Lupoi, *I patrimoni destinati ad*

## 5. Il governo della rete.

Infine, *ex lett. e)* art. 3 comma 4 *ter* il contratto di rete prevede un ulteriore indispensabile elemento organizzativo cui è affidata l'attuazione concreta del programma di rete: “*l'organo comune incaricato di eseguire il contratto*”. Esso altro non è che una struttura operativa che funge da rappresentanza per i partecipanti alla rete sia per quanto riguarda i rapporti endosocietari e di *governance*, sia per quanto riguarda la specifica rappresentanza verso l'esterno, nei confronti dei terzi.<sup>32</sup> La scelta di lasciare all'autonomia privata la regolamentazione del contratto di rete incide anche sull'organo

---

*uno specifico affare*, in Aa.Vv., *Per una lettura europea della riforma del diritto societario italiano*, a cura di Palazzo, 10. In merito invece a tale ultima questione e il contratto di rete si veda il recente, Scarpa, *La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita*, Resp. civ., 2010, 6, 406.

<sup>31</sup> Così, il vincolo posto in essere dagli stipulanti andrebbe ad assumere rilevanza interna, al pari di ciò che accade in altri ambiti tra con i patti parasociali dotati di organizzazione (Villa, *Le reti di imprese*, cit., p. 111). La possibilità di costituire, in modo alternativo, un fondo comune o un patrimonio destinato ad uno specifico affare consente di comprendere perché la legge preveda che le prescrizioni normative dettate per il contratto di consorzio *ex artt.* 2614 e 2615 c.c. si applichino al contratto di rete solo ove le stesse siano compatibili. In mancanza del fondo comune, tali norme non sono applicabili (di questo avviso Corapi, *Le reti di imprese*, cit. p. 172).

<sup>32</sup> Si veda Cafaggi, *il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni*, *Contratti*, 2011, 5, 504 in cui l'autore analizza le soluzioni adottate nella prassi in particolare in tema di *governance* e gestione patrimoniale; dalla ricerca presentata emerge la flessibilità dello strumento e la sua adattabilità (pur essendo tale inchiesta basata su un campione limitato di casi). Ma anche *passim*, Cafaggi, *Il nuovo contratto di rete: “Learning by doing”*, *Contratti*, 2010, 12, 1143. In argomento si veda Cafaggi, Iamiceli, *Reti di imprese e modelli di governo inter-imprenditoriale: analisi comparativa e prospettive di approfondimento*, in Cafaggi (a cura di), *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa*, Bologna, 2007, 279 ss.; cfr, Macario, *Relational contracts e Allgemeiner Teil: il problema e il sistema*, in Navarretta (a cura di), *Il diritto europeo dei contratti fra parte generale e norme di settore*, 2008, 123 ss., nonché Vettori, *Contratto di rete e sviluppo dell'impresa*, in *Obbl. e contr.*, 2009, 390 ss.

comune, il quale sarà modulabile in base all'autonomia delle parti contraenti con ampia libertà circa la composizione ed i poteri delegati<sup>33</sup>.

La natura di tale istituto fa sì che questo non si riduca ad un mero organo di rappresentanza, fine cui tendono civilisticamente gli istituti relativi all'agire in nome altrui, ma diventi esso stesso “*uno strumento destinato a far valere all'esterno quel 'programma di rete' che è la causa del contratto*”<sup>34</sup>. Ciò si riscontra in primo luogo nelle funzioni cui, salva diversa pattuizione tra le parti, è preposto l'organo comune, il quale agisce in rappresentanza delle imprese aderenti al contratto di rete in una serie di frangenti specificatamente individuati dal legislatore che vanno dalle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni<sup>35</sup>, a quelle per l'accesso al credito, fino a giungere all'utilizzo di strumenti per la promozione e la tutela

---

<sup>33</sup> Iamiceli, *Introduzione, dalle reti di imprese al contratto di rete*, cit. p. 34: “*In questa flessibilità della fattispecie è anche la ricchezza del contratto di rete, suscettibile di impieghi che, a seconda dei casi, diversamente contemperano costi e benefici del contratto e delle organizzazioni più complesse, ben oltre i confini già noti del modello consortile*”. Di conseguenza, a seconda della scelta operata dalle parti dipenderà la definizione del rapporto che si instaura tra i paciscenti e l'organo comune; nel caso in cui la rete fosse strutturata in modo da assurgere al tipo associativo e soggettivizzato allora all'organo comune potrà riconoscersi la natura di organo in senso tecnico con le conseguenze necessitate di questa opzione nel campo della rappresentanza organica; nel caso in cui si decidesse di optare per la struttura “leggera”, l'incarico che ne discenderebbe sarà assimilabile al mandato collettivo (che sarà con rappresentanza nel momento in cui le parti individueranno i poteri rappresentativi in base alla lettera e) dell'articolo in esame). Per una più dettagliata analisi dei meccanismi relativi all'organo comune incaricato si veda Iamiceli, *op. ult. cit.*, pp. 34-35.

<sup>34</sup> Camardi, *op. cit.*, p. 258.

<sup>35</sup> Cippitani, *Associazione temporanea di scopo e altri raggruppamenti tra i beneficiari di sovvenzioni*, *Contratti*, 2011, 8 ; 9, 843, spiega come, invece, le Associazioni Temporanee di Scopo, che raggruppano i beneficiari delle sovvenzioni pubbliche, siano contratti atipici regolati da diversi gruppi norme: dalle regole sui raggruppamenti temporanei del Codice degli appalti alla disciplina civilistica sul mandato, da quella sui contratti plurisoggettivi con comunione di scopo fino ai contratti di durata nonché le disposizioni sulle obbligazioni solidali etc.

dei prodotti italiani nonché allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione ed innovazione previsti dall'ordinamento.<sup>36</sup> Tale organo, quindi, nei casi appena citati, assume il ruolo di interlocutore tra questi soggetti istituzionali e la rete nonché di promotore del progetto innovativo formalizzato nel testo contrattuale<sup>37</sup>.

### **6. Il contratto di rete: la disciplina fiscale.**

Con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il legislatore ha introdotto anche alcune agevolazioni fiscali volte ad incentivare la creazione di reti d'impresa. Il contratto di rete, come delineato in precedenza, è un nuovo strumento contrattuale messo a disposizione delle imprese che vogliono accrescere la loro capacità innovativa e la capacità di competere sui mercati attraverso alleanze che realizzano economie di complementarità<sup>38</sup>.

Le nuove norme hanno ampliato l'oggetto del contratto, che può ora riguardare anche gli scambi di informazioni o di tecnologia o l'esecuzione di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica di un'impresa partecipante a favore delle altre; è stato specificato il regime di rappresentanza delle imprese aderenti, prevedendo che il soggetto che svolge l'ufficio di organo comune agisce secondo le regole del mandato con rappresentanza; non è più requisito essenziale l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;

---

<sup>36</sup> Iamiceli, *Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento*, Contratti, 2009, 10, 942.

<sup>37</sup> Visti questi compiti di natura "meramente imprenditoriale" che si devono coordinare con il risvolto tecnico del contratto di rete (si considerino le disposizioni relative alla responsabilità civile e alle incombenze di tipo fiscale) riesce facile immaginare una scelta orientata verso un soggetto terzo rispetto ai *partners* costitutivi la rete e dotato delle necessarie conoscenze tecnico-giuridiche quale organo comune incaricato (uno o più professionisti scelti di comune accordo).

<sup>38</sup> Cfr. Cafaggi, *Il contratto di rete - Commentario*, Bologna, 2009.

sono meglio enunciate le ipotesi di recesso; è stata migliorata la disciplina della pubblicità del contratto. Tra le novità di maggior interesse vi è l'agevolazione fiscale, prevista dai commi da *2 quater* a *2 septies* dell'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 così come modificato, a favore delle imprese aderenti al contratto che viene qui analizzata, evidenziandone alcune criticità.

### **7. Destinazione degli utili al fondo patrimoniale comune.**

Il comma *2 quater* stabilisce che, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, gli utili di esercizio delle imprese aderenti alle alla rete, se destinati al fondo patrimoniale comune (o ai patrimoni destinati all'affare<sup>39</sup>, nei casi in cui il fondo patrimoniale comune sia costituito secondo questa modalità) non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'impresa stessa. Devono, però, essere utilizzati per la realizzazione entro l'esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Ad esempio, se l'assemblea delibera di accantonare l'utile il 30 aprile 2011, in sede di approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2010, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all'utile accantonato è il 31 dicembre 2012.

È previsto, inoltre, che “gli utili concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio ovvero in cui viene meno

---

<sup>39</sup> L'art.2247-bis del codice civile così recita: “la società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad un o specifico affare;
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali”.

l'adesione al contratto di rete" e che "l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000"<sup>40</sup>. Per beneficiare dell'agevolazione le imprese devono evidenziare in bilancio, in un'apposita riserva, gli utili destinati al fondo patrimoniale, dandone informazione nella nota integrativa e devono altresì ottenere preventivamente l'asseverazione al programma di rete da parte degli organismi rappresentativi dell'associazionismo imprenditoriale.

L'agevolazione fiscale introdotta, secondo alcuni, costituisce un regime di esenzione degli utili destinati al fondo patrimoniale.

Il comma 2 *quater* stabilisce inoltre che gli utili che godono dell'agevolazione devono essere vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete e che l'Agenzia delle entrate vigila "*sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione*".

### **8. Finalità dell'agevolazione fiscale.**

Risulta di tutta evidenza che la finalità della agevolazione introdotta è quella di premiare le imprese che, attraverso sinergie di funzionalità reciproca, realizzano in collaborazione investimenti innovativi per accrescere la loro competitività.

Si è dell'avviso che l'agevolazione sia a sostegno degli investimenti che le imprese devono realizzare per perseguire lo scopo del contratto: cioè "*accrescere, individualmente e collettivamente, la propria*

---

<sup>40</sup> Nella circolare 15 febbraio 2011, n. 4/E, in *Banca Dati BIG*, IPSOA, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il limite di 1 milione di euro è riferito "a ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione".

*capacità innovativa e la propria competitività sul mercato*<sup>41</sup>. In tal senso, infatti, depone l'*incipit* del comma 2 *quater* dell'art. 42 del D.L. n. 78/2010 che impegna gli utili che ciascuna impresa contraente destina al fondo patrimoniale comune alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, e trova conferma nella disposizione dell'ultimo periodo del medesimo comma, ove viene ribadito che *“gli utili destinati al fondo patrimoniale comune sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete”*. Infatti l'Agenzia delle entrate *“vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti”*, con ciò fugando ogni dubbio sulla circostanza che l'agevolazione spetta solo se ed in tanto che si realizzino gli investimenti previsti dal programma di rete. L'agevolazione, che interessa le quote degli utili imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento, sarà fruibile<sup>42</sup> solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune.

### **9. Caratteristiche dell'agevolazione.**

Una lettura formale - che segua la successione letterale delle disposizioni contenute nel comma 2 *quater* dell'art. 42 del D.L. n. 78/2010 – porterebbe a ritenere, infatti, che l'accantonamento in

---

<sup>41</sup> Secondo quanto prescritto dal comma 4-*ter* dell'art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

<sup>42</sup> Il momento temporale di fruizione della detassazione in esame viene chiarito dal comma 2 *quinquies* dell'art. 42 D.L. 78/2010, *“L'agevolazione [...] può essere fruita, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2 quater”*.

apposita riserva<sup>43</sup> degli utili destinati al fondo patrimoniale comune sia una facoltà per l'impresa<sup>44</sup> e non, invece, un obbligo come parrebbe emergere dall'ultimo periodo dello stesso comma. Il legislatore ha poi previsto dei vincoli sugli utili detassati al fine di evitare che siano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati destinati.

La disciplina, infatti, prescrive che gli utili destinati al fondo patrimoniale comune trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva di patrimonio netto. Qualora la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, ovvero nei casi in cui viene meno l'adesione al contratto di rete, gli utili accantonati (e che avevano beneficiato della esenzione) concorrono alla formazione del reddito.

In tale sede pertanto si ritiene che l'agevolazione consista in una mera sospensione di imposta e che, quindi, il beneficio sia sostanzialmente di natura finanziaria in quanto, al massimo, al momento della scadenza del contratto l'imposta precedentemente differita sarà "recuperata". Questo è peraltro desumibile dalla decisione della Commissione europea del 26 gennaio 2011 che ha autorizzato la misura agevolativa in quanto non costituisce aiuto di Stato. In più paragrafi della decisione si fa riferimento alla sospensione/differimento di imposta ed alla circostanza che gli importi sospesi andranno versati al termine del contratto.

---

<sup>43</sup> Della riserva deve essere data informazione nella nota integrativa. Tale obbligo sussiste solo per i soggetti tenuti alla redazione di tale documento, mentre gli imprenditori individuali e le società di persone che rientrano nei limiti del regime di contabilità semplificata sono tenuti ad integrare le scritture contabili previste dall'art. 2217 c.c., secondo comma, con un apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva

<sup>44</sup> Il comma 2 *quater* prevede, sulle prime, che gli utili dell'esercizio destinati dalle imprese al fondo patrimoniale comune, "se accantonati ad apposita riserva", concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata, lasciando intendere che l'accantonamento a riserva sia una facoltà.

Secondo questa logica, il vincolo di indistribuibilità della riserva, non solo riguarda esclusivamente la quota parte costituita da utili non assoggettati a tassazione, ma, via via che vengono realizzati gli investimenti previsti dal programma di rete, corrispondentemente la riserva dovrebbe liberarsi dal vincolo di indistribuibilità<sup>45</sup>. Secondo quanto prescritto dalla lett. d) del comma 4 *ter* dell'art. 3 della legge n. 33/2009, il contratto di rete deve prevedere obbligatoriamente la durata, che altro non è che un termine prestabilito di scioglimento totale del rapporto contrattuale.

#### **10. Scioglimento parziale del contratto di rete.**

Determinano scioglimento parziale del contratto plurilaterale con comunione di scopo le ipotesi di risoluzione per inadempimento nei casi in cui, ad esempio, l'impresa, nell'esecuzione del programma di rete, non abbia adempiuto secondo le modalità stabilite in contratto.

È plausibile ritenere che il legislatore con l'espressione "viene meno l'adesione al contratto di rete" abbia voluto riferirsi ai soli casi di cessazione degli effetti del contratto di rete limitatamente ad una delle parti contraenti (recesso, risoluzione unilaterale). In tal senso depone la formulazione della norma che, riferendosi "all'adesione al contratto di rete", rivolge l'attenzione alla singola posizione soggettiva dell'impresa partecipante e non già a quella del contratto nel suo complesso. Se così fosse, allora la revoca dell'agevolazione non dovrebbe scattare in tutte le ipotesi in cui, ferma restando la realizzazione degli investimenti previsti dal programma, lo scioglimento del vincolo contrattuale produce effetto nei confronti di tutte le imprese contraenti e non solo nei confronti di una di esse.

---

<sup>45</sup> Mariotti, *Detassazione degli utili destianti al fondo patrimoniale comune per incentivare le reti di imprese*, in *Corr. Trib.*, 2011, pag. 952.

L'agevolazione non dovrebbe essere recuperata nei casi in cui il contratto venga a scadenza naturale e gli investimenti programmati siano stati eseguiti.

Nell'ipotesi di scioglimento totale del vincolo per mancata esecuzione di una prestazione essenziale prevista dal contratto, invece, la revoca del beneficio dovrebbe riguardare solo la parte di utili che non è stata ancora impiegata nel compimento del progetto di rete<sup>46</sup>, rimanendo acquisita per la parte connessa agli investimenti realizzati.

Nei casi in cui si verificano, invece, le condizioni per invocare la revoca dell'agevolazione - ipotesi, come si è detto, di scioglimento unilaterale del contratto, e prima fra tutti il recesso - la ripresa a tassazione degli utili originariamente detassati dovrebbe avvenire nel periodo di imposta in cui l'impresa ritorni nella disponibilità dei suoi contributi (a meno che le imprese rimanenti non le ristornino in qualche modo il vantaggio acquisito). Tuttavia, la norma specifica che gli utili concorrono alla formazione del reddito "*nell'esercizio*" in cui si realizza l'evento, sicché è verosimile che il periodo di recupero dell'agevolazione prescindere dal ritorno nella disponibilità dei contributi da parte dell'impresa.

### **11. Limitazione al riporto delle perdite fiscali.**

Sostanzandosi l'agevolazione in un regime di esenzione di utili d'esercizio, si dovrebbe rendere applicabile al regime in parola la disciplina di cui all'art. 84 del T.U.I.R., la quale pone limiti all'utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione degli utili.

---

<sup>46</sup> Secondo una tesi più ardita l'agevolazione dovrebbe rimanere acquisita all'impresa ogni volta che gli investimenti previsti dal programma di rete siano compiutamente eseguiti o quando la realizzazione del programma di rete è divenuta impossibile per cause non imputabili all'impresa medesima.

In particolare, è previsto che la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Tuttavia per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

Va da sé che, nel caso di riduzione della perdita rilevante ai fini fiscali, si dovrebbe corrispondentemente svincolare la riserva per un ammontare pari alla perdita decurtata, altrimenti si verificherebbe un caso di doppia imposizione.

Per poter fruire dell'agevolazione fiscale il contratto di rete deve prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale<sup>47</sup> comune a cui destinare le quote di utili; in alternativa, il conferimento può essere effettuato in un patrimonio destinato. Sul tema vanno tenuti presenti quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 13 dicembre 2010, n. 129/E nonché nella Circolare del 15 febbraio 2011, n. 4/E.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare numero 4 sopra citata al fine di chiarire alcuni degli aspetti legati all'agevolazione in

---

<sup>47</sup> Al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c., dettate per i consorzi. Pertanto, ai sensi dell'art. 2614 c.c., non sarà possibile chiedere la divisione del fondo per la durata del contratto di rete e i creditori della singola impresa non potranno far valere il proprio diritto sul fondo medesimo. L'art. 2615 c.c., nel disciplinare la responsabilità del consorzio nei confronti dei terzi, distingue l'ipotesi delle obbligazioni assunte per conto dello stesso (comma 1) dall'ipotesi delle obbligazioni contratte per conto dei singoli consorziati (comma 2). Nel primo caso si sancisce la responsabilità limitata al fondo consortile (per le obbligazioni assunte in nome del fondo dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi potranno far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo), nel secondo una responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni ad esso riferibili fermo restando che gli obblighi sono assunti dall'ente in nome proprio.

esame. A tale riguardo, l'Agenzia specifica che il limite di un milione di euro previsto dalla norma è da ritenersi riferito a ciascuna impresa e non alla rete nel suo complesso. Pertanto, se più imprese partecipano alla rete e ciascuna accantona una somma inferiore al limite, tutte le imprese potranno beneficiare in pieno dell'agevolazione. In merito all'importo agevolabile viene stabilito, altresì, che il limite di un milione di euro vale per ciascun periodo d'imposta in cui è consentito l'accesso all'agevolazione.

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che si tratta di una sospensione d'imposta temporanea, tuttavia la circolare non chiarisce se esistano o meno priorità negli utilizzi di tale riserva che debbano essere rispettati ai fini fiscali. Infatti, se esistessero perdite pregresse e la riserva in questione fosse immediatamente utilizzabile per la relativa copertura senza obblighi di reintegro, lo stato di sospensione cesserebbe rendendo definitivo il beneficio dell'agevolazione in esame.

Nella circolare si evidenzia, inoltre, che l'adesione al contratto di rete non comporta il venir meno della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso. Pertanto, ciascuna delle imprese continuerà a presentare la propria dichiarazione compilando l'apposito prospetto previsto in caso di vigenza del contratto di rete. Con la Circolare n. 15/E/2011, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di determinazione del risparmio d'imposta dovuta a titolo IRPEF/IRES, addizionale regionale IRPEF e eventuale addizionale comunale IRPEF, da indicare nell'apposito quadro del modello RETI. Per i soggetti IRES, viene stabilito che il risparmio d'imposta deve essere calcolato applicando l'aliquota del 27,5% all'importo della variazione in diminuzione dal reddito d'impresa (comunque non superiore a 1 milione di euro) corrispondente alla quota agevolabile e accantonata ad apposita riserva. Per gli imprenditori individuali, il risparmio d'imposta deve essere determinato assumendo la differenza tra:

- l'IRPEF relativa soltanto al reddito d'impresa (senza tener conto, quindi, di eventuali altri redditi posseduti) calcolata al lordo della variazione in diminuzione e
- l'IRPEF corrispondente al reddito d'impresa al netto di detta variazione (comunque non superiore a 1 milione di euro).

A titolo esemplificativo, se il reddito d'impresa senza l'accantonamento è pari a 1.000 euro e per effetto di detta variazione in diminuzione si riduce a 800 euro, il risparmio d'imposta è dato dalla differenza tra l'IRPEF calcolata su 1.000 euro e l'IRPEF calcolata su 800 euro. In caso di perdita, il risparmio dell'imposta dovuta è determinato applicando le aliquote progressive IRPEF all'importo deducibile dal reddito d'impresa, corrispondente all'ammontare dell'accantonamento.

Per le società di persone e società di capitali "trasparenti", il risparmio di imposta deve essere calcolato assumendo la somma delle minori imposte dovute da ciascun socio relative al reddito di partecipazione in dette società, computate secondo il criterio applicato per gli imprenditori individuali.

Per la determinazione del risparmio di imposta relativo all'addizionale regionale IRPEF/comunale, la Circolare n. 15/E/2011 stabilisce che occorre applicare all'importo agevolabile rispettivamente l'aliquota dello 0,90% (o le maggiori aliquote eventualmente fissate da ciascuna Regione) e l'aliquota deliberata dal Comune di riferimento. Come precisato nel Provvedimento n. 2011/31139, la percentuale massima del risparmio d'imposta effettivamente spettante per ciascuna annualità verrà determinata dall'Agenzia delle entrate sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare (pari a 20 milioni di euro per il 2010 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013) e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto. Si attende ora la risposta degli operatori ma tali novità rappresentano, per certo, cambiamenti molto significativi.